

Locazione

Le locazioni passive e le procedure di evidenza pubblica. I nuovi approdi della giurisprudenza amministrativa

di Maria Chiara Vallone Muscato - Responsabile del servizio finanziario del Comune di S. Elena (PD)

Le locazioni passive rientrano nell'area di disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e, segnatamente, nell'ambito dei c.d. contratti esclusi, ma le relative controversie non rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista per l'affidamento dei contratti pubblici dall'art. 133 cod. proc. amm., ma, in presenza di una posizione di interesse legittimo, nella giurisdizione generale di legittimità.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha superato la giurisprudenza - perlopiù della Cassazione - secondo cui le locazioni sono contratti espressione della piena autonomia privata delle Amministrazioni e, di fatto, non assoggettabili alle procedure di evidenza pubblica malgrado richiamate in diverse norme di recepimento delle direttive comunitarie.

La nuova disciplina, seppur obbliga la PA all'esperienza della procedura di evidenza pubblica sia per i contratti attivi, sia per quelli passivi, non conduce automaticamente all'assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed impone, caso per caso, di valutare la posizione soggettiva che si staglia al cospetto dell'esercizio del potere ovvero dell'attività negoziale.

La sentenza, la quale ha espresso un diverso punto di vista rispetto al TAR che aveva declinato la giurisdizione su una procedura selettiva volta all'acquisizione di un immobile in locazione da destinare ad uffici comunali, esprime principi di primaria importanza e costituisce una corposa guida per le Amministrazioni, soprattutto locali, a partire dal momento della scelta del privato contraente anche in relazione a contratti che abbiano ad oggetto rapporti su beni immobili e, segnatamente, le locazioni.

I contratti aventi ad oggetto il patrimonio dell'Ente

La legge di contabilità generale dello Stato

Prima dell'avvento delle direttive comunitarie i contratti pubblici - compresi quelli degli Enti Locali - erano fondamentalmente disciplinati dalla legge di contabilità generale dello Stato (n. 2440/1923) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R. D. n. 827/1924.

Il carattere sintetico e lineare di quelle disposizioni stava alla base di una disciplina delle procedure di

affidamento delle commesse pubbliche connotata non solo dal carattere della chiarezza ed organicità ma anche da una sua compiutezza.

Con le direttive emanate a partire dal 1971 i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, sono stati disciplinati dalle fonti europee e dalle relative leggi nazionali di recepimento che ne sono derivate.

L'evoluzione normativa non ha comunque interessato in radice la vecchia legge di contabilità generale dello Stato del 1923 poiché alla stessa, malgrado le direttive europee, si è continuato, di fatto, a fare riferimento per i contratti "patrimoniali" delle

amministrazioni, attivi e passivi, nonché anche per alcuni aspetti inerenti agli appalti e concessioni in senso stretto (1).

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

Per lungo tempo la gestione contrattuale del patrimonio dell'Ente Locale è stata ritenuta appartenere prevalentemente alla disciplina di stampo contabile sicché essa è stata perlopiù considerata, nell'organizzazione corrente delle Amministrazioni, rientrare nel novero delle attribuzioni del servizio finanziario secondo le previsioni del regolamento di contabilità. Specifiche previsioni di stampo programmatico sono intervenute a partire con il D.L. n. 112/2008. Il legislatore, invero, con tale disciplina (art. 58) ha previsto l'obbligo di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio quale strumento di pianificazione.

Esso è stato ritenuto appartenere al c.d. sistema di bilancio, aspetto, questo, evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 340/2009 nella parte in cui sono stati segnalati i profili della disciplina del piano "attinenti al coordinamento della finanza pubblica", in quanto esso è "finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti".

Secondo la giurisprudenza, l'alienazione e l'attivazione delle iniziative contrattuali volte alla valorizzazione degli immobili (anche) degli Enti Locali non può, infatti, prescindere da una specifica previsione del piano in argomento il quale costituisce presupposto indefettibile per dar luogo, successivamente, agli atti di natura gestionale (primo fra tutti l'esperimento delle procedure competitive). Detto piano è, in materia, l'unico strumento di programmazione "dedicato" al quale l'organo gestionale deve dare attuazione (e ferma restando ogni ulteriore possibile previsione in seno agli atti di programmazione finanziaria) (cfr., in tal senso, TAR Sicilia, Palermo, n. 2657/2014).

Patrimonio dell'ente e scelta del privato contraente. I contratti attivi

Se è vero che la gestione del patrimonio dell'Ente Locale è rimasta estranea fino ad un certo momento alle c.d. direttive appalti, non altrettanto può dirsi con riferimento alla direttiva c.d. Bolkstein la quale, con riferimento ai contratti attivi, è stata ritenuta alla base dell'obbligo della procedura comparativa

così come successivamente tratteggiato dalla giurisprudenza.

Non va dimenticato che nei confronti dell'Italia era stata aperta la procedura d'infrazione comunitaria n. 2008/4908, poi archiviata, per il mancato adeguamento della disciplina nazionale all'art. 12, comma 2, della predetta direttiva il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario (Corte cost., sentenza 4 luglio 2011, n. 213).

La Commissione europea aveva, infatti, denunciato il contrasto dell'art. 37 cod. nav. con gli artt. 43 e 81 del Trattato CE (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE) sul presupposto che, nell'attribuire preferenza al momento della scadenza della concessione al vecchio concessionario, lo stesso art. 37 costituiva un ostacolo all'accesso al mercato di nuovi operatori economici del settore.

Anche la giurisprudenza interna ha affermato univocamente che tali procedimenti, volti a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, debbano svolgersi con una procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi euro-unitari. La Corte costituzionale ha evidenziato che anche la previsione di un rinnovo automatico della proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, in luogo di una procedura di rinnovo che "apra" il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, violando il principio di parità di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, e favorendo i vecchi concessionari a scapito dei nuovi aspiranti (Corte cost., 17 novembre 2010, n. 340).

"È evidente, dunque, che in siffatto ambito anche le regole di rango sovranazionale tendono a garantire l'uniforme applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, ragion per cui, a prescindere dalla formale qualificazione del rapporto per cui è causa, il Comune avrebbe dovuto esperire una procedura selettiva preordinata all'individuazione del privato cui affidare il sito di proprietà pubblica.

In tal senso nessuna importanza assume la denunciata assenza di un regolamento per la concessione di beni pubblici, il quale, se esistente, avrebbe potuto avere ad oggetto soltanto aspetti di normazione diversi da

(1) Si pensi al contrasto tra offerta in cifre ed offerta in lettere (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 13 novembre 2015, n. 10).

quelli inerenti alle modalità di affidamento” (TAR Sicilia, Palermo, n. 2541/2012).

Tale ultima pronuncia del Giudice amministrativo ha evidenziato che siffatti contratti seguono l'ordinaria competenza dei segretari comunali quali ufficiali roganti (art. 97, D.Lgs. n. 267/2000) al cospetto della quale è necessaria una manifestazione della volontà negoziale dell'organo rappresentativo - negli Enti Locali il dirigente o funzionario incaricato - abilitato a concludere, in nome e per conto dell'Ente pubblico, negozi giuridici.

Patrimonio dell'ente e scelta del privato contraente. I contratti passivi

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali) e l'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 stabiliscono che le Amministrazioni qualora debbano stipulare contratti dai quali derivi una spesa devono indire gare per l'individuazione del privato contraente.

Pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa, per stipulare contratti (come quello di locazione) dai quali derivi una spesa deve, in linea generale, utilizzarsi una procedura selettiva di evidenza pubblica.

Del resto, il rilievo pubblicistico di tali fabbisogni è indubbio; esso emerge da una visione complessiva dell'ordinamento, sia sotto i profili di responsabilità dei funzionari che ispirino le loro scelte a interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il profilo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

La connotazione pubblicistica di tale segmento dell'attività dell'amministrazione volta alla scelta del contraente, trova un ulteriore supporto nei principi di rilievo europeo sulla tutela della concorrenza dal momento che solo la constatazione della sussistenza del potere-dovere dell'Amministrazione di rispettare le procedure di legge implica l'effettività della tutela di chi sia lesa dai relativi atti (che in sostanza diventerebbero insindacabili, ove si dovessero qualificare come mera espressione di autonomia negoziale).

Deve concludersi quindi che è lo stesso legislatore a prevedere un'architettura pubblicistica per il potere di individuazione del contraente privato (Consiglio di Stato, n. 4036/2015).

È stato recentemente osservato che “sebbene il codice dei contratti (e la presupposta normativa europea) preveda per gli affidamenti di alcune tipologie di contratti pubblici, tra i quali proprio quelli di

acquisto o locazione di beni immobili, l'esclusione delle regole dell'evidenza pubblica, per vero, con una prescrizione tuttora vigente, l'art. 3, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 dispone, in via generale, che ‘i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'Amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata’ (lo stesso principio è previsto dal comma 2 anche per i contratti da cui derivino spese per la P.A., i.c.d. contratti ‘passivi’). Ancor più esplicito è l'art. 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui ‘tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti’ (eccetto i casi i cui è consentita la trattativa privata e/o di urgenza, disciplinata negli articoli successivi).

Invece, [...] l'art. 4 del codice dei contratti prescrive che l'affidamento dei contratti attivi, da parte di un soggetto pubblico, è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs. n. 50/2016 ma, in ogni caso, deve avvenire ‘... nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica’. Ulteriore specificazione è contenuta nel successivo art. 17, comma 1, lett. a), secondo cui le disposizioni del Codice ‘... non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi ... aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni’. Sicché sembrerebbe del tutto esclusa, dalla normativa sugli appalti, la disciplina dei contratti che comportano una spesa per la PA per l'acquisto o la locazione di beni immobili” (2).

Patrimonio dell'ente e scelta del privato contraente. I profili di giurisdizione sui contratti passivi

La posizione della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo evidenziato (sentenza n. 124/2001) che “il contratto di locazione - che è fattispecie tipica di negozio di godimento di un bene per un dato periodo

(2) A. Meale, “Contratti di acquisto e di locazione di immobili della p.a. - i contratti attivi e passivi di acquisto o di locazione di immobili della p.a.”, in *Giur. it.*, 2018, 8-9, 1979.

di tempo dietro il pagamento di un canone, autonomamente disciplinata anche con norma di valenza imperativa per quanto attiene al canone e alla durata - non è invero riconducibile, ai “contratti di fornitura” delle P.A. [...]. La locazione non è contratto di fornitura di cose, sia perché la “*res locata*” rimane nel patrimonio del proprietario locatore e non si trasferisce in quello della controparte come, invece, nella fornitura, sia perché diversa è la causa giuridica dei due contratti, che solo nel primo caso è rappresentata dal godimento, appunto, della *res* per un tempo determinato con l’obbligo di custodia, da parte del conduttore, con la diligenza del buon padre di famiglia.

E non è contratto di fornitura di servizi mancando da parte del locatore, a differenza che da parte del fornitore, una prestazione di attività in favore del destinatario, avendo il primo solo l’obbligo di consegnare la *res* oggetto di contratto e di mantenere, eventualmente, la stessa in stato idoneo all’uso convenuto”. Né a diversa conclusione poteva condurre, ad avviso del Giudice del riparto, “la disposizione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 358 del 1992 (omologa a quella oggi contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. tt), D.Lgs. n. 50/2016), secondo cui “le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione... conclusi tra un fornitore o una delle P.A. o enti aggiudicatari”. Tale norma non ha, infatti, né potrebbe avere, generale valenza (ri) definitoria del contratto di locazione (come ‘*species del genus*’ ‘fornitura’), ma si limita ad indicare la locazione - senza, per altro, specifico riferimento alla locazione di beni - tra i possibili oggetti dei contratti che, ove conclusi tra determinate P.A. ed un ‘fornitore’ per un importo superiore ad un dato ammontare, sono soggetti alle procedure di aggiudicazione stabilite dalla Legge n. 358/1992, in attuazione di direttive CE in materia di appalti pubblici di forniture”.

Più recentemente (n. 14185/2015) le Sezioni Unite hanno affermato che “esattamente, dunque, il GA ha escluso che il contratto in questione rientri (benché diretto al perseguimento di finalità istituzionali ed ispirato ai generali criteri d’efficienza) sia tra quelli per i quali sussiste l’obbligo di procedere all’indizione di previa procedura concorsuale, sia tra quelli di appalto di servizi o fornitura devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Così come ha correttamente osservato che ogni comportamento illecito posto in essere in tale contesto si attegga in termini di lesione della libertà negoziale dei soggetti coinvolti e/o di pregiudizievole lesione

dell’affidamento da contatto sociale. Correlativamente erronea è la decisione del GO, il quale ha escluso la propria giurisdizione attraverso l’improprio riferimento alla responsabilità della PA per illegittimo provvedimento, senza tener conto che, nella specie, indire una pubblica gara per reperire l’immobile da locare è stata una scelta facoltativa dell’Amministrazione stessa, la quale agisce *iure privatorum* allorché procede alla stipula in questione; con la necessaria conseguenza che nella vicenda giuridica vengono in gioco diritti soggettivi perfetti, la cui tutela è affidata al giudice ordinario”. In tal senso è stato affermato il principio secondo cui “la Pubblica Amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.

La posizione del C.G.A.R.S. nella sentenza n. 208 del 2019

Recentemente, con la sentenza 5 marzo 2019, n. 208 in commento, i Giudici d’appello siciliani hanno concluso per la giurisdizione del Giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla procedura di evidenza pubblica indetta da un comune siciliano volta alla stipulazione di un contratto di locazione di un immobile privato da destinare ad uffici pubblici.

Nessun dubbio in passato è emerso sull’applicazione sostanziale delle regole pubblicistiche all’ipotesi in cui il contratto sia un contratto di locazione di cosa futura preceduto dalla realizzazione, da parte del privato, dell’immobile (cfr. C.G.U.E., 10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti & C. s.p.a.*, ECLI:EU:C:2014:2067): esso non rientra nell’esclusione di cui all’art. 1, lett. a), iii), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, anche quando comporti un impegno a locare l’opera di cui trattasi.

Data tale premessa, nella vicenda in commento, in prime cure il TAR aveva seguito la linea indicata dal Giudice del riparto rispetto alla quale il Giudice d’appello siciliano, con la sentenza in commento, ha espresso una diversa opzione interpretativa.

Il C.G.A.R.S. ha svolto considerazioni, principalmente, sul piano sostanziale dalle quali sono discese le conclusioni nel senso di ritenere sussistente la *giurisdizione di legittimità* del Giudice amministrativo nell'ipotesi di locazioni passive della p.a., malgrado l'astratta appartenenza della "materia" contrattuale alla giurisdizione esclusiva *ex art. 133 cod. proc. amm.* È stato, infatti, evidenziato che:

- la direttiva UE sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 24 con il suo art. 10 ("Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi") dispone: "La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione ... di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni ..." (disposizione conforme all'art. 16, lett. a, della precedente direttiva 31 marzo 2004, n. 18);

- questa previsione, che pone in risalto la notevole latitudine della nozione di "appalto pubblico" propria del diritto comunitario, ben più vasta rispetto alla figura dell'appalto della tradizione civilistica nazionale ("la nozione comunitaria di appalto è molto lata e ben più ampia della nozione italiana come desunta dal codice civile": Consiglio di Stato, Adunanza generale, 1° aprile 2016 n. 855, pag. 14), ha trovato pieno riscontro, sul piano del diritto nazionale, nell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (a sua volta simile al previgente art. 19 del D.Lgs. n. 163/2006). Tale articolo, infatti, sotto la rubrica "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", analogamente recita: "Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni";

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 deve però a sua volta essere coordinato con l'art. 4 del medesimo codice, che definisce i "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" attraverso il seguente testo: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica" (e si veda il parere della Commissione speciale 10 maggio 2018 cit. per la corretta interpretazione della recente inserzione, nella norma, del nuovo inciso "dei contratti attivi");

- questo secondo articolo del D.Lgs. n. 50/2016 (simile al più scarno art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006) si riferisce, pertanto, ai contratti nominati dal codice, che

potenzialmente vi sono soggetti, ma sono stati specificamente esentati dalla necessità di un suo rispetto integrale (contratti da tenere quindi ben distinti da quelli, di contro, radicalmente "estranei" agli scopi e all'ambito delle direttive comunitarie e del codice). E appresta per essi un nucleo fondamentale di "regole minimali di evidenza pubblica" (in termini, rispetto all'analogo, pregresso art. 27, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 1° agosto 2011, n. 16, cui si deve la precisazione che quest'ultimo articolo "ha inteso tradurre in norma positiva nazionale una regola di diritto giurisprudenziale costantemente affermata dalla C. giust. CE, quella secondo cui ai contratti sottratti all'ambito di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici ... si applicano comunque i principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell'Unione, e segnatamente i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, C. giust. CE, 3 dicembre 2001 C59/00; comunicazione della Commissione CE, 2006/C 179/02").

Nel nuovo codice nazionale per la materia che qui interessa non è stato "esplicitato il principio della necessaria preventiva valutazione comparativa di più concorrenti (...), esso informa tuttavia l'intera disciplina euro-unitaria e, di conseguenza, l'intero codice, sì da dover essere riferito anche ai contratti che sono esclusi, in tutto o in parte, dal suo ambito di applicazione oggettivo" (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 1241/2018 cit.).

Conclusioni

Dalle suesposte considerazioni deve trarsi la conclusione, secondo il C.G.A.R.S., che anche i *contratti di locazione* conclusi dalla PA soggiacciono ai principi di evidenza pubblica al cospetto dei quali si staglia una posizione di interesse legittimo con conseguente giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle relative controversie, fermo restando che la legislazione detta principi di fondo senza delineare uno schema legale ben preciso per le procedure di affidamento degli stessi sicché le stesse non possono essere inquadrate sotto la previsione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista per la materia degli affidamenti pubblici.

La sentenza ha, infatti, sul punto precisato quale è la posizione soggettiva che si staglia al cospetto della procedura: il tenore "generalista" della previsione dell'art. 133 cod. proc. amm. letto alla luce dell'assenza di un compiuto schema procedurale di evidenza pubblica per le locazioni passive, esclude i presupposti per far rientrare la fattispecie nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ciò "non toglie, tuttavia, che resti pur sempre da

verificare se l'[...] impugnativa ricada nell'area della giurisdizione generale di legittimità alla luce della distinzione tra diritti e interessi legittimi in relazione alle concrete caratteristiche della procedura" (nella vicenda contenziosa la decisione del Comune di adibire l'immobile dei controinteressati a sede di uffici è stata ritenuta collocarsi sul terreno delle scelte "lato sensu" discrezionali dell'Amministrazione, ciò che radicava la giurisdizione di legittimità).

La sentenza del C.G.A.R.S. si pone in linea con l'approccio interpretativo offerto con il parere del Consiglio di Stato 10 maggio 2018, n. 1241 ampiamente richiamato ed ha il pregio di fornire un indirizzo chiaro alle amministrazioni nel senso di escludere la riconducibilità delle locazioni passive alla mera attività negoziale in senso stretto (*id est*: di diritto comune) per inquadrarla nell'ambito dell'obbligatorietà della procedura

selettiva in applicazione dei principi tratteggiati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 a mente del quale "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Il pronunciamento del Giudice d'appello siciliano è innovativo per la parte in cui, pur in presenza di una procedura sussumibile sotto i principi di cui si è detto, esclude la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed esprime la necessità di vagliare la natura della posizione giuridica che al cospetto della stessa si staglia per radicare o meno la giurisdizione di legittimità del medesimo plesso speciale.

E-BOOK

COLLANA: Azienditalia finanza e tributi - Le monografie

La tariffa puntuale rifiuti

Servizio rifiuti: dalla tassa al corrispettivo

di Alberto Pierobon



L'Autore introduce il lettore all'analisi e alla comprensione dell'**istituto della tariffa puntuale**, di cui traccia natura, genesi, presupposti, tratti distintivi, criteri di determinazione del dovuto, processi gestionali, modalità applicative e ricadute pratiche. Propedeutico a detta disamina è l'**utile glossario** proposto nel testo, che fa chiarezza sui termini più ricorrentemente usati nell'articolato che reca la disciplina della Tariffa.

In particolare viene descritto il **processo di definizione della quota fissa** e di quella **variabile** dell'imposizione, con riferimento:

- alla natura, alla composizione e, soprattutto, all'allocazione dei **costi indivisibili e non**;
- alla suddivisione in sede di piano economico-finanziario, della **quota fissa** tra utenza domestica e non domestica e ai criteri che la disciplinano;
- all'**assimilazione** dei **rifiuti speciali ai rifiuti urbani** ovvero ai rifiuti assimilati;
- al se, e come, viene congeniata la **riduzione della quota variabile** del preventivo, applicata alle utenze non domestiche, che conferiscono i propri rifiuti

recuperabili/riciclabili a soggetti terzi idonei e autorizzati;

- alla scelta regolamentare, assieme ad altri parametri, dei **coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti**.

Un'ampia digressione è riservata, inoltre, agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, al finanziamento del servizio e alla natura dei rifiuti. Della tariffa puntuale vengono in rilievo sia le opportunità sia le complessità sia le opacità, con ciò volendo rendere disponibili tutte le conoscenze necessarie per la **costruzione dell'impianto tariffario e per la valutazione del livello tariffario** da praticare, in modo che sia possibile contemperare l'esigenza di una tariffa commisurata al **servizio reso** e che copra allo stesso tempo i **costi relativi alla gestione dei rifiuti**.

Wolters Kluwer, luglio 2017
pagg. 160, Euro 18
Codice e-book: 00216509
ISBN (ebook): 978-88-217-6169-0

Per informazioni e acquisti
• www.shopwki.it